

Codice A1701B

D.D. 15 febbraio 2021, n. 138

Sblocco riserva vendemmiale Brachetto vendemmia 2020 - dell'dell'Az. ARALDICA CASTELVERO - SOC. COOPERATIVA AGRICOLA P.IVA 0094150050



ATTO DD 138/A1700A/2021

DEL 15/02/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Sblocco riserva vendemmiale Brachetto vendemmia 2020 – dell'dell'Az. ARALDICA CASTELVERO – SOC. COOPERATIVA AGRICOLA P.IVA 0094150050

La Legge 12 dicembre 2016 n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) all'art. 39 (Gestione delle produzioni) stabilisce :

- che le Regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d). Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione o consentito con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato. Le Regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente sfavorevoli, possono ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata;

-che le Regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le Regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;

- che le Regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, potranno stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili.

Con determinazione dirigenziale 18 agosto 2020, n.574/A1701B/2020 il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, appartenente alla Direzione Agricoltura, ha definito:

a) le rese per i vini a D.O. Brachetto d'Acqui e Piemonte Brachetto in relazione alla vendemmia

2020 ;

b) le conseguenti quote di prodotto destinate a riserva vendemmiale.

Nello stesso provvedimento venivano definite le modalità di sblocco del prodotto rivendicato. Lomissis modalità sono state modificate dalla sentenza del TAR del 15 gennaio 2021, a seguito della quale lo sblocco può avvenire:

- su richiesta del Consorzio di Tutela sentite le Organizzazioni professionali di categoria, per tutta o parte della quantità dei mosti bloccati, in caso di esigenze del mercato;
- su richiesta del Consorzio di Tutela quale tramite dell'istanza del singolo produttore.

Lo sblocco, su istanza dei singoli produttori, potrà essere richiesto soltanto dopo l'esaurimento mediante imbottigliamento di tutto il prodotto, già certificabile a DO, destinato alla vinificazione; sarà verificata da parte del Consorzio di Tutela la congruità dei quantitativi di uve presenti nella dichiarazione vitivinicola con le operazioni di imbottigliamento indicate sull'apposito registro, che le aziende saranno tenute a fornire a corredo della richiesta di sblocco.

Lo sblocco richiesto dai singoli produttori sarà concesso, di volta in volta, al massimo per le seguenti quantità di prodotto, fino all'eventuale esaurimento totale del quantitativo di mosti bloccati:

- fino a 14,00 ettolitri per ettaro (equivalenti a 20 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia spumante;
- fino a 17,50 ettolitri per ettaro (equivalenti a 25 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia tapporaso.
- fino a 14,00 ettolitri per ettaro (equivalenti a 20 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia spumante;
- fino a 17,50 ettolitri per ettaro (equivalenti a 25 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia tapporaso.

In deroga allo sblocco, come appena descritto (su istanza dei singoli produttori), sarà possibile sbloccare:

- fino a 30,80 ettolitri per ettaro (equivalenti a 44 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso, per le aziende che trasformano, vinificano e imbottigliano tutto il prodotto derivante dalla totalità dei vigneti a Brachetto in conduzione (presenti in fascicolo aziendale alla data del 30 giugno 2020);
- fino a 32,90 ettolitri per ettaro (equivalenti a 47 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia tappo raso, per le aziende che trasformano, vinificano e imbottigliano tutto il prodotto derivante dalla totalità dei vigneti a Brachetto in conduzione (presenti in fascicolo aziendale alla data del 30 giugno 2020).

Nel rispetto dei requisiti stabiliti nella determinazione dirigenziale 18 agosto 2020, n.574/A1701B/2020 come modificata dalla sentenza TAR del 15 gennaio 2021, il Consorzio Tutela vini d'Acqui, con propria nota del 10 febbraio 2021 (prot. n.07/2021), ha richiesto, a seguito delle verifiche effettuate sulla documentazione inviata dall'azienda richiedente ARALDICA CASTELVERO – SOC. COOPERATIVA AGRICOLA P.IVA 0094150050:

- lo sblocco di 390,00 ettolitri di vino DOC Piemonte Brachetto tipologia Tappo raso (equivalenti a 557,15 quintali di uva) rivendicati come riserva vendemmiale per la vendemmia 2020.
- lo sblocco di 100,00 ettolitri di vino DOCG Brachetto d'Acqui tipologia Tappo raso (equivalenti a 142,86 quintali di uva) rivendicati come riserva vendemmiale per la vendemmia 2020.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del Bilancio di previsione

finanziario 2021-2023 della Regione Piemonte;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; Visto l'articolo 17 della L.R. n. 23/2008, vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

determina

Di consentire, nel rispetto dei requisiti stabiliti nella determinazione dirigenziale 18 agosto 2020, n. 574/A1701B/2020 come modificata dalla sentenza TAR del 15 gennaio 2021, facendo seguito alla richiesta del Consorzio Tutela vini d'Acqui richiamata in premessa:

- lo sblocco di 390,00 ettolitri di vino DOC Piemonte Brachetto tipologia Tappo raso (equivalenti a 557,15 quintali di uva) rivendicati come riserva vendemmiale per la vendemmia 2020 da Az. ARALDICA CASTELVERO – SOC. COOPERATIVA AGRICOLA P.IVA 0094150050.
- lo sblocco di 100,00 ettolitri di vino DOCG Brachetto d'Acqui tipologia Tappo raso (equivalenti a 142,86 quintali di uva) rivendicati come riserva vendemmiale per la vendemmia 2020 da Az. ARALDICA CASTELVERO – SOC. COOPERATIVA AGRICOLA P.IVA 0094150050.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco

